

Oggetto: parere MISE

La nota del MISE non è condivisibile sotto il profilo giuridico.

Infatti mentre l'approccio di FIPE per interpretare l'articolo 14 bis della 125 è basato unicamente sulla nuova norma (infatti si precisano quali sono le attività munite di licenza ex art. 86 TULPS che possono continuare a vendere e somministrare alcolici su aree pubbliche) il MISE arriva a sostenere che la nuova norma non abroga quelle che sono ritenute le precedenti fattispecie derogatorie (vendita di alcolici e superalcolici in recipienti di quantità non inferiore a litri 0,200 per i superalcolici e a litri 0,33 per gli alcolici) .

A contrastare al posizione assunta dal MISE valgono due ordini di riferimenti.

1. L'articolo 5 delle preleggi recita. *“ le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore “*. Nel caso di specie ci si trova di fronte ad una nuova regolamentazione della materia , poiché, la nuova norma ha una portata molto più ampia di quelle precedenti in quanto vieta a chiunque non abbia una autorizzazione ex art. 86 TULPS la vendita e somministrazione su spazi ed aree pubbliche. Ci si trova di fronte , pertanto ad una nuova regolamentazione della materia già normata dalla legge anteriore.
2. Il comma i dell'articolo 23 chiarisce che l'articolo 14 bis è inserito *“in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def del 24 ottobre 2006 “*. Tale comunicazione illustra la strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni connessi al consumo di alcool che prevede, tra l'altro ***“ restrizioni alla vendita di alcol ed all'accesso alle bevande alcoliche, nonché introduzione di sistemi efficaci di licenze per la vendita di prodotti alcolici e l'adozione di comportamenti responsabili da parte di coloro che li servono”***. In tale ottica appare difficile sostenere che il Legislatore, dopo tale premessa, non abbia voluto procedere ad una revisione della vigente normativa sulla vendita ed il consumo di alcolici al di fuori degli esercizi muniti di licenza di somministrazione.